

L A RIFORMA DE- GLI AMMORTIZ- ZATORI SOCIALI

Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali previsto dalla Riforma Fornero, Legge 92/2012, entrerà a regime dal 1° gennaio 2016. Nell'attesa, durante il triennio 2013-2015, si assisterà ad un graduale passaggio dalla vigente alla nuova normativa fino all'abbandono delle attuali prestazioni.

Il nuovo *welfare* prevede:

1. tutele fuori dal rapporto di lavoro, ossia in caso di disoccupazione in seguito alla perdita del precedente lavoro di tipo subordinato;
2. tutele in costanza di rapporto ossia la cassa integrazione guadagni.

Nel primo caso la riforma opera una profonda revisione degli attuali strumenti di tutela del reddito, con la creazione di un unico ammortizzatore sociale: l'**ASpl (assicurazione sociale per l'impiego)** nella quale confluiscono l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione, ad eccezione di quella degli operai agricoli. Inoltre, estende la sua tutela a categorie prima escluse, quali gli apprendisti.

Nel secondo caso, la riforma conferma l'attuale disciplina della cassa integrazione ordinaria e in deroga e introduce la possibilità di istituire fondi di solidarietà settoriali destinati a quei settori non raggiunti dalla cassa integrazione guadagni.

Risulta utile soffermarsi sul primo versante (tutele fuori dal rapporto di lavoro). Le principali tutele in caso di disoccupazione saranno due:

- l'**ASpl, assicurazione sociale per l'impiego**;
- la **mini-ASpl**.

E' prevista, poi, una nuova disciplina: quella dell'una tantum a favore dei parasubordinati; mentre viene confermata la vecchia e vigente normativa per la disoccupazione agricola.

L 'ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO : ASpl

L'ASpl si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano istituito un rapporto di lavoro in forma subordinata. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

La nuova ASpl sostituisce a regime l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale edile.

L'assicurazione sociale per l'impiego è corrisposta alle categorie di lavoratori sopra citate che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione, inteso come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa;
- possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ne consegue che sono esclusi dalla fruizione dell'ASpl i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, a meno che quest'ultima si sia svolta secondo la nuova procedura di conciliazione introdotta dalla medesima riforma del lavoro.

L'importo dell'ASpl dipende dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni del lavoratore interessato, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Nello specifico l'importo si ottiene dividendo la retribuzione imponibile per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando quanto ottenuto per 4,33.

L'indennità mensile che ne deriva va rapportata alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore e risulta essere pari al **75%** nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di **1.180 euro** mensili; mentre nei casi in cui la retribuzione superi tale importo è prevista un'ulteriore quota pari al **25%** della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.180 euro. In ogni caso tale indennità non può superare l'importo mensile massimo di **1.119,32 euro**.

Occorre precisare che dopo i primi sei mesi di erogazione l'ASpl è soggetto ad una riduzione, e più precisamente:

- del **15%** dopo i primi sei mesi fino al dodicesimo mese di fruizione;
- e di un'ulteriore **15%** dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Inoltre, **alla nuova ASpl non si applica il prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti**, ed è previsto il riconoscimento dei contributi figurativi per i relativi periodi di fruizione. Si sottolinea che i contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti di pensione, ma non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa

richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Per ottenere l'erogazione dell'ASpl i lavoratori aventi diritto dovranno presentare un'apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del diritto.

Per la nuova ASpl sono previste due durate in base all'età dei lavoratori richiedenti:

- un periodo massimo di erogazione di **12 mesi** per i lavoratori di **età inferiore a 55 anni**; a tale durata massima vanno detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione a trattamenti brevi (quale la mini- ASpl);
- un periodo massimo di erogazione di **18 mesi** per i lavoratori di età **superiore a 55 anni**, e comunque entro il limite del numero delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni e detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione a trattamenti brevi (quale la mini- ASpl).

L'ASpl è liquidata a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

In caso di nuova occupazione è prevista la sospensione o riduzione dell'erogazione dell'ASpl.

La **sospensione** avviene d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie pervenute agli uffici competenti, ed è possibile per un **massimo di 6 mesi**. Ne consegue che, qualora il periodo di sospensione è di durata inferiore ai 6 mesi, l'ASpl riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa; mentre, se il periodo di sospensione risulta superiore ai 6 mesi, occorrerà la presentazione di una nuova domanda. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini del nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpl o della mini-ASpl.

La **riduzione** dell'indennità è, invece, prevista nel caso in cui il soggetto interessato inizi un'attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l'Inps provvede a **ridurre l'indennità ASpl di un importo pari all'80% dei proventi preventivati**, rapportati al tempo compreso tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o se antecedente alla fine dell'anno, salvo conguaglio d'ufficio al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In presenza di questa ipotesi sul lavoratore beneficiario incombono due obblighi:

1. informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando contestualmente il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività stessa;
2. nel caso in cui il soggetto sia esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è necessario che presenti un'apposita auto certificazione nella quale dichiara gli effettivi ricavi dell'attività.

La mini ASpl

La mini ASpl consiste nell'erogazione mensile di un'indennità a quei lavoratori che presentano requisiti contributivi ridotti rispetto a quelli richiesti per l'ASpl. Si tratta di una prestazione analoga alla vigente in-

dennità di disoccupazione "con requisiti ridotti" che verrà appunto sostituita da questa nuova.

La mini ASpl si applica alle stesse categorie di lavoratori citati per l'ASpl ma spetta al lavoratore che possa far valere almeno **13 settimane di contribuzione di attività lavorativa nell'arco degli ultimi 12 mesi**, attività per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.

L'importo della mini-ASpl è lo stesso dell'ASpl mentre la durata cambia. L'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente. La mini-ASpl, come l'ASpl, è liquidata a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

In caso di nuova occupazione è prevista la sospensione d'ufficio dell'indennità sulla base delle comunicazioni obbligatorie, ma a differenza dell'ASpl, il periodo di sospensione è valido fino ad un **massimo di 5 giorni**.

Casi di decadenza

Il diritto alla fruizione dell'ASpl o della mini-ASpl decade in presenza dei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata comunicazione all'Inps dell'inizio di un'attività in forma autonoma e del reddito annuo che si presume di percepire;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di validità (a meno che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpl).

La decadenza decorre dal momento in cui si manifesta uno dei casi sopra citati e determina l'obbligo di restituzione dell'indennità non spettante che eventualmente si sia continuato a percepire.

Riassumendo

Lavoratori interessati:

➤ tutti i lavoratori dipendenti compresi:

- apprendisti
- soci lavoratori di cooperativa
- dipendenti della P.A. con contratto a termine

Lavoratori esclusi:

- dipendenti della P.A. con contratto a tempo indeterminato;
- operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

I contributi per ASpl e mini ASpl

Le nuove indennità ASpl e mini ASpl continueranno ad essere finanziate attraverso la contribuzione da parte dei datori di lavoro e principalmente tramite l'introduzione di tre principali tipologie di contributo:

1. **contribuzione ordinaria** di misura pari al **1,31%**, sui lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
2. **contribuzione aggiuntiva**, di misura pari all'**1,4%** sui lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine: **1,31% + 1,4% totale = 2,71%**;

3. **contributo di licenziamento** da pagarsi in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i contratti di apprendistato, per cause diverse dalle dimissioni; sono così esclusi da tale tassa i contratti a termine.

La nuova contribuzione si pagherà dal 1° gennaio 2013 e fino alla piena entrata a regime del 2016 è previsto un allineamento graduale della nuova aliquota ASpl. Più precisamente vi sarà una rideterminazione annuale delle prestazioni relative all'importo e alle modalità di calcolo dell'indennità ASpl e mini ASpl. Tale rideterminazione avverrà tramite decreto del ministero del lavoro assieme a quello dell'economia, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento.

Di seguito un'analisi dei vari tipi di contribuzione con le relative novità:

- **contribuzione per gli apprendisti:** a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non, una contribuzione pari all'**1,31%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- **contribuzione per somministrati:** dal 1° gennaio 2013 sarà ridotta dalla misura del 4% al **2,6%** l'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, commisurata alla retribuzione dei lavoratori assunti a tempo determinato; resta invariata, invece, ossia pari al 4%, l'aliquota prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
- **contribuzione addizionale sui contratti a termine:** come anticipato sopra dal 1° gennaio 2012 è previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'**1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo non si applica in caso di:
 - lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
 - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, nonché limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
 - agli apprendisti;
 - ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- **contribuzione per il licenziamento:** è un nuovo ticket che andrà pagato all'Inps in ogni caso d'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti dal 1° gennaio 2013. L'importo, a carico del datore di lavoro, è pari al **50 % del trattamento mensile iniziale di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi tre anni**. Il contributo è, inoltre, dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal re-

cesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

La tassa non è dovuta fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità (art. 5, c.4, legge n. 223/1991).

Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket non andrà versato nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d'appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia affiancata da un accordo sindacale, il contributo andrà pagato in forma triplicata.

La transizione verso l'ASpl (triennio 2013-2015)

In attesa della piena entrata a regime dell'ASpl verranno adottate una serie di regole transitorie nell'ambito dell'indennità di disoccupazione ordinaria e di quella di mobilità.

Per quanto riguarda il primo caso vigeranno i seguenti termini:

- a) nel **2013** la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 8 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni
- b) nel **2014** la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 8 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni
 - ◆ 14 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni;
- c) nel **2015** la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 10 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni
 - ◆ 16 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni.

Nel secondo caso, invece, i lavoratori in mobilità nel periodo 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 sono previsti i seguenti termini:

- 1) nel **2013**, come oggi, la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni del centro nord; 24 mesi nel meridione
 - ◆ 24 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 40 anni ma inferiore a 50 anni, del centro nord; 36 mesi per il meridione;
 - ◆ 36 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni del centro nord; 48 mesi per il meridione;
- 2) nel **2014** la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni del centro nord; 18 mesi nel meridione
 - ◆ 24 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 40 anni ma inferiore a 50 anni, del centro nord; 30 mesi per il meridione;
 - ◆ 30 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni del centro nord; 42 mesi per il meridione;
- 3) nel **2015** la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni del centro nord; 12 mesi nel meridione
 - ◆ 18 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 40 anni ma inferiore a 50 anni, del centro nord; 24 mesi per il meridione;
 - ◆ 24 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni del centro nord; 36 mesi per il meridione;
- 4) nel **2016** la durata massima dell'indennità sarà:
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni del centro nord; 12 mesi nel meridione
 - ◆ 12 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 40 anni ma inferiore a 50 anni, del centro nord; 18 mesi per il meridione;
 - ◆ 18 mesi → soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni del centro nord; 24 mesi per il meridione;

Una tantum parasubordinati

Con la nuova riforma i co.co.co. esclusi dall'ASpl potranno accedere all'una tantum in modo meno stringente e con un cambio anche nell'entità dell'importo. A decorrere dal 2013, la nuova disciplina prevede l'erogazione di un'indennità, una tantum, ai lavoratori a progetto, di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione di titolari di redditi di lavoro autonomo, individuati dall'art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996. Questa indennità si baserà su cinque condizioni

1. **rapporto di co.co.co. in regime di mono-committenza nel corso dell'anno precedente;**
2. **conseguimento, nell'anno precedente, di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato;**
3. **periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;**
4. **accredito nell'anno precedente di almeno quattro mensilità presso la gestione separata INPS;**
5. **possesso nell'anno di riferimento (ossia l'anno per il quale si chiede l'indennità) di almeno un mese di accredito presso la gestione separata INPS.**

L'indennità è pari a una somma del 5% del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.

Tale somma è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro; mentre sarà erogata con importi mensili se la somma risulta essere superiore a 1.000 euro.

Per il triennio 2013-2015 è prevista una disciplina transitoria. In particolare, in tale periodo varranno le seguenti deroghe:

- **il requisito minimo di almeno quattro mensilità** di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, **è ridotto a tre mesi;**
- **la misura dell'indennità è più elevata**, dal 5% al **7%** del predetto minimale annuo di reddito.